

NOTIZIE IN BREVE

CERTIFICATO DI MALATTIA E RICADUTA

Con messaggio n. 19405 del 2011, l'INPS è intervenuta sulla disciplina dei certificati medici di malattia in caso di continuazione o ricaduta. L'istituto ha precisato che, al fine di non procedere alla trattenuta dei tre giorni di carenza ed effettuare correttamente il calcolo dell'indennità di malattia, qualora l'evento morboso si configuri quale continuazione dello stato patologico in corso, il medico curante deve farne menzione sui certificati medici di malattia telematici e sull'attestato rilasciato al lavoratore.

Inoltre, il medico curante, a tal fine, dovrà anche indicare sui certificati medici di malattia la ricaduta nel precedente evento morboso, qualora questo avvenga «nell'arco temporale di 30 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa».

LA RESPONSABILITA' DEL DENTISTA

Il cattivo stato della bocca del paziente e l'impiego di tecniche innovative non possono giustificare il dentista che sbaglia per negligenza. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2011, n. 15993.

LA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE VA FORNITA AL GIUDICE DI MERITO

La Cassazione, con sentenza n. 24135 del 17 novembre 2011, ha affermato che la produzione degli elementi di fatto, come le mansioni, la retribuzione, l'eventuale orario e la sottoposizione a delle direttive certe, al fine di dimostrare il vincolo della subordinazione, in un rapporto di lavoro, deve avvenire nella fase di merito e non in Cassazione.

Se non lo ha fatto correttamente in quella sede, non può richiedere alla Corte di Cassazione la verifica di questi elementi.

CADUTA DELL'ALUNNA PER CASO FORTUITO: NON VA RISARCITA

Non va risarcita l'alunna che cade per caso fortuito "sotto gli occhi dell'insegnante".

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 24835 del 24 novembre 2011, pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori di una piccola alunna che aveva riportato danni cadendo a scuola, mentre con i suoi compagni si recava in bagno.